

STATUTO ASSOCIATIVO

Art. 1

FINALITÀ

E' costituita con durata illimitata, a carattere apolitico e aconfessionale, una

Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “ASA 2C 1971 A.S.D.”

L'Associazione ha sede in CASERTA alla via Tanucci, 24

L'Associazione sportiva dilettantistica è un centro permanente di vita

associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere di volontariato, non

persegue finalità di lucro e aderisce, condividendone le finalità statutarie,

all'ACI - CSAI (Automobile Club d'Italia - Commissione Sportiva

Automobilistica Italiana) le cui normative dichiara, sin da ora, di voler

rispettare L'Associazione, senza fini di lucro, intende essere retta e regolata

dal Codice Civile e dalla normativa fiscale vigente in materia di Associazioni

Sportive Dilettantistiche.

L'Associazione ha per scopo la promozione e la valorizzazione dello sport

automobilistico moderno e storico nel rispetto delle norme ACI - CSAI.

L'Associazione ha lo scopo di organizzare manifestazioni sportive

motoristiche nazionali e/o internazionali.

L'Associazione si propone di organizzare competizioni automobilistiche in

genere, in proprio e per conto terzi, Enti o privati e di partecipare ad esse con

una propria squadra corse.

L'Associazione potrà acquistare, vendere o noleggiare autovetture; acquistare

e vendere al dettaglio prodotti specifici per l'automobilismo agonistico; potrà

costruire e gestire impianti sportivi.

	L'Associazione ha lo scopo di promuovere la conservazione ed il restauro	
	autovetture di interesse storico e/o collezionistico.	
	L'Associazione potrà prendere iniziative editoriali in genere, attraverso la	
	redazione, edizione e pubblicazione di libri, riviste e giornali in genere.	
	L'Associazione potrà organizzare corsi di pilotaggio, corsi per navigatori rally,	
	corsi di guida sicura.	
	Per il conseguimento dell'oggetto sociale, l'Associazione, potrà compiere	
	qualsiasi operazione di natura pubblicitaria, commerciale, industriale,	
	finanziaria, bancaria, ipotecaria, mobiliare ed immobiliare. Potrà costituire o	
	affiancare gruppi sportivi, associazioni o Enti per assicurare loro assistenza e	
	collaborazione.	
	L'Associazione potrà partecipare a qualsiasi competizione automobilistica	
	nazionale ed internazionale con autovetture proprie, dei soci o noleggiate, con	
	una propria squadra corse denominata " Caserta Corse ".	
	L'Associazione si propone, altresì, lo scopo di promuovere la cultura	
	motoristica in generale e di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della	
	sicurezza stradale mediante l'organizzazione di dibattiti, convegni, corsi	
	formativi e quant'altro possa rivelarsi necessario ed utile rispetto a tale	
	finalità.	
	I colori sociali sono verde, bianco e nero.	
	L'emblema dell'Associazione è rappresentato da "un birillo" racchiuso in un	
	cerchio e "controllo orario" racchiuso da un cerchio.	
	Art. 2	
	SOCI	
	2	

	L'Associazione è composta da Soci:	
	a) SOSTENITORI	
	b) EFFETTIVI	
	e) PILOTI	
	I SOCI SOSTENITORI sono coloro che già distinti per qualità morali e sportive, il Consiglio Direttivo, per il profuso apporto economico prestato all'Associazione, in maniera spontanea e gratuita, ritiene, di dover gratificare con una speciale affiliazione I SOCI EFFETTIVI sono coloro che, maggiorenni, previa domanda di appartenenza all'Associazione, sono ammessi e versano la quota sociale secondo le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo. La domanda deve essere redatta su apposito modulo e sottoscritta come presentazione anche da un Socio effettivo.	
	I SOCI PILOTI sono coloro che, in possesso della tessera federale, svolgono attività agonistica in favore dell'Associazione. Detti soci potranno godere di particolare assistenza da parte dell'Associazione e supporto dell'attività sportiva.	
	La tessera federale vincola il pilota all'Associazione secondo quanto prescritto dalle norme emanate in materia dalla ACI-CSAI	
	L'ammissione all'Associazione da parte dell'aspirante socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.	
	I criteri per l'ammissione degli aspiranti soci sono i seguenti:	
	1) possono acquisire la qualità di socio solo coloro i quali sono dotati di una	

	condotta morale, civile e sportiva irreprensibile;	
	2) la domanda di associazione deve essere presentata al Consiglio Direttivo	
	compilando un apposito modulo predisposto dalla segreteria	
	dell'Associazione;	
	3) non sono ammessi, a nessun titolo, soci legati alla Associazione con	
	carattere di temporaneità;	
	4) L'età minima necessaria per l'ammissione in qualità di Socio atleta è di	
	sedici anni. In caso di Soci atleti minorenni la relativa domanda di	
	associazione dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale	
	Tutti i Soci, hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione ed il	
	diritto di usufruire dei servizi e delle prestazioni che l'Associazione stessa può	
	offrire. Tutti i soci in possesso dei prescritti requisiti possono concorrere alle	
	cariche sociali.	
	I Soci cessano di appartenere all'Associazione per:	
	a) dimissioni volontarie o decesso;	
	b) morosità, a causa di mancato pagamento della quota sociale annua. La	
	delibera di cancellazione è adottata dal Consiglio Direttivo. I soci cessati per	
	morosità possono essere riammessi previo versamento di tutte le quote	
	annuali arretrate;	
	c) radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il	
	Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commetta azioni ritenute	
	disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta	
	costituisca ostacolo al buon andamento, anche sportivo, dell'Associazione.	
	La delibera di radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea Generale dei	

Soci in seduta ordinaria. Il Socio radiato non può essere riproposto.

N.B. sarà sempre possibile prevedere ulteriori categorie di soci quali i fondatori, i benemeriti, i sostenitori ecc., i quali parteciperanno comunque alla vita associativa dell'associazione.

Art. 3

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dai contributi e dalle elargizioni di Soci, di terzi, o Enti pubblici o privati
- c) da ogni altra entrata, anche di natura commerciale, che concorra ad incrementare il patrimonio ed i fondi sociali.

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara;
- b) dal materiale, attrezzi sportivi ed indumenti;
- c) da tutti gli altri beni immobili e mobili appartenenti all'associazione stessa
- d) da donazioni, lasciti o successioni.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Gli eventuali utili della gestione, anche commerciale, dovranno essere reinvestiti nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Associazione. In caso di perdita, questa sarà reintegrata mediante sottoscrizione dei Soci nelle forme e nei modi che saranno di volta in volta deliberati dall'Assemblea Generale Ordinaria.

Art 3.1

	QUOTE SOCIALI	
	Ogni Socio dovrà versare annualmente la quota stabilita dal Consiglio	
	Direttivo per ogni singola categoria, nei termini da esso indicati.	
	I soci che a seguito di invio scritto, non provvedano nei 30 giorni successivi	
	alla comunicazione al pagamento delle quote sociali scadute, saranno	
	dichiarati, dal Consiglio Direttivo, sospesi da ogni diritto sociale.	
	Il protrarsi del mancato pagamento delle quote sociali scadute per oltre 60	
	giorni comporterà la cancellazione del Socio inadempiente, che sarà deliberata	
	dal Consiglio Direttivo.	
	Art. 4	
	ORGANI SOCIALI	
	Gli organi sociali sono:	
	a) L'Assemblea Generale dei Soci (ordinaria e straordinaria);	
	b) Il Presidente;	
	c) Il Consiglio Direttivo;	
	d) Il Collegio dei revisori dei Conti;	
	e) Il Collegio dei Probiviri.	
	Art. 5	
	ASSEMBLEA	
	L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo	
	dell'Associazione ed è convocata dal Presidente in sessioni ordinarie e	
	straordinarie. L'Assemblea Generale in seduta ordinaria è convocata almeno	
	una volta l'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del rendiconto	
	6	

economico e finanziario consuntivo e preventivo.

L'Assemblea Generale in seduta straordinaria dei Soci oltre che dal Presidente e dal Consiglio Direttivo, a seguito di propria deliberazione assunta con il voto favorevole della metà più uno dei propri componenti, può essere convocata, su richiesta dalla maggioranza assoluta dei Soci, presentando domanda al Presidente e proponendo l'ordine del giorno. In tal caso la stessa deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 5.1

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti i Soci in regola con gli obblighi associativi e che non sia soggetto a procedimenti disciplinari in corso.

Art 5.2

DELEGHE

Ogni Socio può farsi rappresentare da un altro Socio mediante semplice lettera di procura.

Nessun Socio può avere più di due voti compreso il suo.

Art. 5.3

CONVOCAZIONE

La convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci in seduta ordinaria e straordinaria deve avvenire con avviso scritto da inviarsi ai Soci almeno dieci giorni prima della data stabilita e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del

	giorno.	
	L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, la stessa è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. Essa decide a maggioranza di voti.	
	Per le Assemblee elettive, in prima quanto in seconda convocazione, è richiesta la presenza o la rappresentanza di almeno un terzo dei Soci.	
	Le relative delibere devono essere assunte a maggioranza assoluta dei votanti.	
	Per le modifiche allo Statuto sociale occorre la maggioranza qualificata di due terzi dei Soci presenti o rappresentati.	
	Per lo scioglimento dell'Associazione, ai sensi dell'art. 13, occorre la maggioranza qualificata di quattro quinti dei Soci.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente (art. 7) o, in caso d'impedimento di quest'ultimo da altro Socio o anche da persona al di fuori dell'Associazione a tal uopo eletto dall'Assemblea stessa. Il Presidente o chi ne fa le veci incarica il Segretario del Consiglio Direttivo (art. 7) di fungere da segretario nell'Assemblea.	
	Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale. Le votazioni in occasione di assemblee elettive avvengono con votazione segreta.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea, prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti.	
	Art. 5.4	
	8	

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale dei Soci, in sede ordinaria:

a) discute ed approva la relazione - morale - tecnica - economica e finanziaria

sull'attività dell'anno sociale trascorso;

b) approva il rendiconto economico e finanziario preventivo ed il rendiconto

economico e finanziario consuntivo predisposti dall'organo competente;

c) elegge, fra tutti i Soci, con votazione segreta e disgiunta, il Presidente, i

componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, che

durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di iscrizione

all'Associazione.

In caso di pari iscrizione all'Associazione, risulta eletto il più anziano di età.

d) approva i programmi dell'attività da svolgere e le relative modifiche;

e) delibera sulla ratifica delle proposte di radiazione;

f) decide sulle proposte del Consiglio Direttivo, con riferimento anche

all'ammontare delle quote sociali, su quelle presentate dai Soci, nonché su

ogni argomento che interessi la vita dell'Associazione.

L'Assemblea Generale dei Soci in sede straordinaria:

a) delibera le modifiche statutarie;

b) decide su tutte le questioni che il Presidente o il Consiglio Direttivo riterrà

opportuno sottoporre all'Assemblea in via straordinaria e sulle proposte

presentate dai Soci in via straordinaria;

c) delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

d) delibera in ordine all'integrazione degli organi sociali elettivi ove la

decadenza dei membri sia tale da comprometterne la funzionalità.

Art. 6

IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e deve essere un tesserato CSAI; sovrintende a tutta l'attività della stessa Associazione e compie tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei revisori dei Conti, e del Collegio dei Probiviri.

Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente può deliberare in via d'urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva, e fra l'altro, dovrà verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi dell'urgenza tali da legittimarne l'intervento.

Art. 7

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da:

Presidente;

Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è composto da n. 3 consiglieri, eletti dai Soci. Essi durano in carica n. 4 anni e sono rieleggibili.

Risultano eletti i Soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Tutti i

	Soci in regola con il pagamento delle quote o che non siano sottoposti ad un provvedimento disciplinare in corso di esecuzione da parte dell'Associazione	
	o della CSAI sono liberamente eleggibili quali componenti degli organi dell'Associazione.	
	Il Consiglio Direttivo - i cui componenti dovranno tutti essere tesserati ovvero dovranno tesserarsi all'ACI-CSAI in qualità di dirigenti - elegge tra i propri membri il Vice-Presidente ed il Segretario dell'Associazione.	
	Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi su convocazione del Presidente. Esso tuttavia potrà riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno ovvero quando ne facciano richiesta almeno n.	
	2 Consiglieri o il Presidente del Collegio dei revisori dei Conti.	
	Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo nel quale ha voto decisivo in caso di parità.	
	Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente assumendone i poteri, in caso di impedimento o assenza.	
	Il Segretario assicura l'esecuzione di tutti gli adempimenti e decisioni deliberate dal Consiglio Direttivo.	
	I membri del Consiglio Direttivo in carica al momento in cui l'Associazione cessa di appartenere all'ACI-CSAI, saranno personalmente e solidalmente responsabili per il pagamento di quanto dovuto all'ACI-CSAI e alla Commissione stessa.	
	Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti l'organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione.	
	Tra l'altro il Consiglio Direttivo:	

	a) predisporre il rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, la relazione annuale sull'attività sociale ed i programmi dell'attività da svolgere;	
	b) stabilisce la data dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, da indirsi almeno una volta l'anno e convoca l'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci ogni qualvolta previsto dallo statuto;	
	c) dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea e cura, in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;	
	d) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto per l'ordinamento dell'attività sociale;	
	e) approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione;	
	f) amministra il patrimonio sociale, gestisce l'Associazione e decide su tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea;	
	g) stabilisce la quota sociale e le modalità di versamento all'Associazione;	
	h) delibera sulle proposte di radiazione da parte del Collegio dei Probiviri.	
	Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, su invito del Presidente, i Soci eletti in Organi nazionali o territoriali dell'ACI-CSAI.	
	E' fatto espresso divieto all'Associazione di corrispondere compensi o onorari o qualsiasi altra forma di remunerazione, anche sotto forma di agevolazioni o facilitazioni, ai componenti di organi deliberativi e/o di controllo, per l'attività svolta all'interno dell'associazione avendo tutte le cariche sociali, carattere onorario e gratuito. I Soci così nominati avranno il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.	
	In caso di mancanza, per qualsiasi causa, di uno o più componenti del	

	Consiglio Direttivo in numero inferiore alla metà, la sostituzione avviene per	
	surroga secondo l'ordine della graduatoria personale verificatasi nell'elezione	
	assembleare, purché detti sostituti abbiano riportato almeno il 50% dei voti	
	attribuiti all'ultimo degli eletti.	
	Qualora vengano a mancare tali presupposti il Presidente ed il Consiglio	
	Direttivo non decadono e dovranno provvedere al reintegro, per elezione a	
	maggioranza dei voti, dei Consiglieri mancanti, nella prima Assemblea	
	Ordinaria utile. I Consiglieri così eletti durano in carica fino alla scadenza	
	naturale dei Consiglieri sostituiti.	
	Le dimissioni del Presidente dell'Associazione o della metà più uno dei	
	componenti il Consiglio Direttivo - anche non contemporanee – comportano	
	la decadenza di tutto il Consiglio e la convocazione, nel termine	
	improrogabile di 30 giorni, dell'Assemblea Generale Ordinaria per le nuove	
	elezioni, da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 giorni. Rimane in	
	carica solo il Presidente per l'ordinaria amministrazione sino allo svolgimento	
	della predetta Assemblea Generale Ordinaria.	
	In caso di impedimento definitivo del Presidente decade l'intero Consiglio	
	Direttivo.	
	Il Vicepresidente, o il Consigliere più anziano di carica, assume l'incarico	
	dell'ordinaria amministrazione e procede alla convocazione, nel termine	
	improrogabile di 30 giorni dall'evento, della prescritta Assemblea Generale	
	Ordinaria da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 giorni, nel corso della	
	quale si provvede al rinnovo delle cariche.	
	Qualora l'Assemblea generale ordinaria dei Soci non approvi il bilancio con il	

voto contrario di almeno i due terzi dei presenti o rappresentati, il Presidente e l'intero Consiglio decadono.

Il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla riunione dell'Assemblea Generale straordinaria dei Soci che deve essere convocata, a cura del Presidente stesso, nel termine improrogabile di 30 giorni dalla data di decadenza e da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 giorni.

Art. 8

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, da due membri effettivi ed uno supplente che vengono eletti fra i Soci dall'Assemblea Generale Ordinaria nella medesima seduta in cui viene eletto il Consiglio Direttivo. Essi durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Risultano eletti coloro i quali riportano il maggior numero di voti. I primi tre della graduatoria sono nominati effettivi. Il quarto della graduatoria è nominato supplente.

In caso di impedimento definitivo di un componente effettivo del Collegio subentra il revisore supplente, il quale durerà in carica sino alla scadenza naturale del componente sostituito.

Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste di diritto, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni o decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica sino alla scadenza naturale di tutte le cariche sociali.

	Il Collegio esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione ed	
	appronta la relazione che correda il conto consuntivo da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci.	
	Deve inoltre vigilare sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme	
	regolamentari o di legge.	
	Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge, nelle Assemblee, il compito della	
	verifica dei poteri e funge da commissione di scrutinio per le votazioni.	
	Art. 9	
	APPROVAZIONE BILANCIO	
	L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31	
	dicembre. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario il	
	Consiglio direttivo procede alla convocazione dell'Assemblea Generale	
	Ordinaria dei Soci per sottoporre all'approvazione il rendiconto economico e	
	finanziario consuntivo afferente il passato anno sociale e il rendiconto	
	economico e finanziario preventivo per l'anno sociale in corso.	
	E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, durante la vita	
	dell'Associazione, utili o avanzi di gestione, ovvero fondi sociali allocati nella	
	situazione patrimoniale dell'associazione o riserve o altre poste di capitale	
	netto.	
	Il divieto di cui al comma che precede non si applica nel caso la destinazione	
	o distribuzione di utili, avanzi, fondi o riserve sia effettuata in ottemperanza	
	ad un obbligo di legge.	
	Eventuali poste attive dovranno comunque essere reinvestite nell'attività	
	sociale.	
	15	

I rendiconti economici finanziari consuntivi e preventivi debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro consultazione.

Art 10

INCOMPATIBILITÀ

Le cariche di componente di organi direttivi ovvero di controllo sono incompatibili con gli incarichi di tecnico e/o istruttore sociale.

La funzione di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica, comprese quelle tecniche.

Il Presidente in carica non potrà ricoprire cariche analoghe in altre associazioni ovvero società affiliate all'ACI-CSAI che partecipano alle stesse attività agonistiche previste dal calendario ufficiale delle gare.

Art. 11

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

I Soci si impegnano ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti societari e dell'ACI - CSAI, le deliberazioni e le decisioni degli organi federali, nonché la normativa del CONI.

I Soci si impegnano altresì, a non adire le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere fra i Soci stessi in relazione alle attività societarie o nei confronti dell'Associazione.

Tutte le controversie fra l'Associazione ed i Soci e fra i Soci stessi sono sottoposti al giudizio del Collegio dei Probiviri.

Art. 12

	COLLEGIO DEI PROBIVIRI	
	Tutte le controversie fra l'Associazione ed i Soci e fra i Soci stessi sono sottoposte al giudizio del Collegio dei Probiviri costituito da tre componenti,	
	di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo di comprovata competenza e probità, che assume la Presidenza, nominato dal Consiglio Direttivo al di fuori dei membri del Consiglio stesso.	
	Al Collegio dei Probiviri che svolge funzione di collegio arbitrale irrituale e decide secondo equità, sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali. La mancata accettazione e/o esecuzione del lodo comporterà, per il Socio inadempiente, la sanzione della radiazione.	
	Art. 13	
	SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE	
	Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 4/5 dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.	
	Così pure la richiesta dell'Assemblea Generale Straordinaria da parte dei Soci avente per oggetto lo scioglimento della Associazione deve esser presentata da almeno 4/5 dei Soci, con esclusione delle deleghe.	
	In caso di scioglimento dell'Associazione, la stessa Assemblea Generale Straordinaria dei soci delibera sul patrimonio sociale che può essere:	
	a) devoluto all'ACI - CSAI o ad altra associazione con finalità analoghe;	
	b) destinato comunque a finalità sportive;	
	L'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale a soggetti o per scopi diversi	
	17	

di quelli ai punti a) e b) del comma che precede non si applica nel caso tale devoluzione sia effettuata in ottemperanza ad un obbligo di legge.

Copia del verbale dell'Assemblea Generale Straordinaria concernente lo scioglimento dell'Associazione e della Situazione Patrimoniale approvata dalla suddetta Assemblea, deve essere inviato per conoscenza all' ACI-CSAI.

Eventuali beni in uso e non di proprietà dovranno essere restituiti agli organismi d'appartenenza.

Firmato

CAROZZA Stefano

CIMMINO Gianluca

CIMMINO Gioacchino

CUSCINA' Flora

D'ANDREA Nicola

DE NARDO Diego

LETIZIA Aurelio

MENEGHETTI Walter